

Roma, 14 settembre 2020

**Circolare n. 278/2020**

**Oggetto: Calamità naturali – Coronavirus – Ridotto il credito d’imposta per sanificazione e acquisto DPI – Provv. Agenzia delle Entrate prot.n.302831 dell’11.9.2020.**

Le richieste per usufruire del credito d’imposta per le spese di sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione anti coronavirus introdotto col DL Rilancio (articolo 125) sono risultate pari a circa 1,3 miliardi di Euro, contro i 200 milioni di euro a copertura della misura.

Lo ha comunicato l’Agenzia delle Entrate, stabilendo che conseguentemente il credito di imposta spettante è pari al **15,6423 per cento dell’importo richiesto**; tenuto conto che il credito era calcolato in base al sessanta per cento delle spese sostenute, il beneficio definitivo scende dal sessanta a poco più del nove per cento.

Le imprese beneficiarie potranno visualizzare il credito spettante nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia.

Si rammenta che il credito può essere utilizzato in compensazione tramite il modello F24, ovvero nella prima dichiarazione dei redditi utile, o ancora può essere ceduto anche parzialmente a terzi, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In caso di cessione va effettuata un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate accedendo alla piattaforma Entratel o Fisconline.

Daniela Dringoli  
Codirettore

*Per riferimenti confronta [circ.241/2020](#)  
Allegati due  
D/d*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.



***Determinazione della misura percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.***

## **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

**dispone**

### ***1. Determinazione della misura percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione***

- 1.1. La percentuale di cui al punto 5.4 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 259854 del 10 luglio 2020 è pari al 15,6423 per cento.
- 1.2. L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta risultante dall'ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 259854 del 10 luglio 2020, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale di cui al punto 1.1, troncando il risultato all'unità di euro. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile, determinato ai sensi del periodo precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.
- 1.3. Il credito d'imposta è utilizzato o ceduto secondo le modalità, i termini e le condizioni stabiliti ai punti 5 e 6 del citato provvedimento del 10 luglio 2020.

## **Motivazioni**

L'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 riconosce un credito d'imposta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, nella misura e alle condizioni indicate dal medesimo articolo 125.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 259854 del 10 luglio 2020, emanato ai sensi del comma 4 del citato articolo 125, sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta, ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito in 200 milioni di euro dal comma 1 del richiamato articolo 125.

Il citato provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 luglio 2020 ha previsto, tra l'altro, che:

- i soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere al credito d'imposta comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese ammissibili, entro il 7 settembre 2020;
- per ciascun beneficiario, il credito d'imposta è pari al 60 per cento delle spese complessive risultanti dall'ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d'imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro;
- ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro l'11 settembre 2020. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti.

Tanto premesso, tenuto conto che l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate entro il 7 settembre 2020, in assenza di rinuncia, è pari a 1.278.578.142 euro, la suddetta percentuale è ottenuta dal rapporto tra 200.000.000 e 1.278.578.142; il risultato di tale rapporto, espresso in termini percentuali e troncato alla quarta cifra decimale, è pari al 15,6423 per cento.

Per quanto riguarda le modalità, i termini e le condizioni di fruizione e cessione del credito d'imposta, si applicano le disposizioni di cui al citato provvedimento del 10 luglio 2020.

## **Riferimenti normativi**

### *a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

### *b) Disciplina normativa di riferimento*

Articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 259854 del 10 luglio 2020.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 11 settembre 2020

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

*firmato digitalmente*

COMUNICATO STAMPA

## **DI Rilancio: credito di imposta per le spese di sanificazione**

### **Nel cassetto fiscale l'importo spettante**

Fissato l'ammontare del credito di imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione anti coronavirus introdotto dal Decreto rilancio. Nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di oggi, infatti, viene resa nota la percentuale che permette di calcolare l'importo spettante ad ogni richiedente. La misura del credito effettivamente utilizzabile è pari al 15,6423 per cento del credito richiesto. Questa percentuale è il risultato del rapporto tra gli importi richiesti dai contribuenti entro il 7 settembre 2020, pari a 1.278.578.142 euro, ed il limite massimo di spesa fissato dalla legge in 200 milioni di euro. Ogni beneficiario può visualizzare il credito d'imposta spettante nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Secondo quanto disposto dall'articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, l'ammontare del credito d'imposta non può comunque eccedere il valore di 60 mila euro.

**Le modalità di utilizzo del credito di imposta** – I soggetti beneficiari possono scegliere se utilizzare il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi oppure in compensazione tramite modello F24; in alternativa, possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. L'opzione può essere esercitata fino al 31 dicembre 2021. La comunicazione all'Agenzia della cessione del credito per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione può avvenire a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento odierno, pertanto a partire da lunedì 14 settembre. La comunicazione della cessione può essere effettuata solo dal soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia (Entratel/Fisconline).

**Roma, 11 settembre 2020**

**AGENZIA DELLE ENTRATE**

Via Giorgione, 106 – 00147 ROMA | [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)



#### **INFORMAZIONI PER I GIORNALISTI**

**Ufficio Comunicazione e Stampa**

06.50545093

[ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it](mailto:ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it)

#### **INFORMAZIONI PER I CONTRIBUENTI**

800.909696 (da fisso – numero verde gratuito)

06.96668907 (da cellulare)

+39 06.96668933 (da estero)